



# COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 17 DEL 13/02/2019

OGGETTO: DITTA INDIVIDUALE REVENGE DI PIERI PIERO - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER COMMERCIO SU AAPP NEL MERCATO SETTIMANALE DI EMPOLI

## IL DIRIGENTE

- *Esaminati* gli atti di ufficio dai quali risulta che il sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e C.F: [OMISSIS...] , titolare della ditta individuale denominata *REVENGE DI PIERI PIERO*, avente sede legale a Larciano (PT) [OMISSIS...] , P. Iva 01588330975, è titolare della comunicazione di subingresso pervenuta il 06/02/2015 (prot. 6790), costituente titolo abilitativo per il commercio su AAPP e concessione di suolo pubblico, per la vendita di generi appartenenti al settore non alimentare nel posteggio n. 87 del mercato settimanale che si tiene il giovedì ad Empoli in zona Stadio Comunale;
- *Visto* l'art. 127, comma 1 lett. c), della legge Regionale Toscana n. 62/2018 che prevede i casi di decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per mancato utilizzo dello stesso, ovvero qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare;
- *Viste* le comunicazioni dell'Ufficio di Polizia Municipale relative alle assenze dei concessionari di posteggio nel mercato del giovedì, dalle quali risulta che la ditta individuale *REVENGE DI PIERI PIERO*, durante l'anno 2018, ha effettuato n. 24 assenze non giustificate nelle date:  

11/01/2018,	25/01/2018,	22/02/2018,	15/03/2018,	22/03/2018,	05/04/2018,	10/05/2018,
17/05/2018,	07/06/2018,	14/06/2018,	21/06/2018,	28/06/2018,	09/08/2018,	16/08/2018,
23/08/2018,	30/08/2018,	06/09/2018,	13/09/2018,	20/09/2018,	27/09/2018,	04/10/2018,
11/10/2018,	18/10/2018,	25/10/2018.				
- Considerato che in data 08/01/2019, con nota Prot. 1222 è stato trasmesso alla d.i. REVENGE DI PIERI PIERO l'avvio del procedimento di decadenza della comunicazione di subingresso pervenuta il 06/02/2015 (prot. 6790), costituente titolo abilitativo per il commercio su AAPP e concessione di suolo pubblico, per la vendita di generi appartenenti al settore non alimentare nel posteggio n. 87 del mercato settimanale che si tiene il giovedì ad Empoli in zona Stadio Comunale, assegnando un periodo di 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione per produrre scritti difensivi;

- Preso atto che la Comunicazione prot. 1222 del 08/01/2019, trasmessa tramite PEC al domicilio elettronico della ditta titolare dell'autorizzazione/concessione di posteggio: [pieri.piero@pec.it](mailto:pieri.piero@pec.it) risulta consegnata in pari data al destinatario;
- *Preso atto* che il periodo assegnato è trascorso inutilmente, poiché la d.i. *REVENGE DI PIERI PIERO* non ha prodotto memorie scritte o controdeduzioni circa l'infondatezza o la non pertinenza dei motivi per i quali è stato avviato il procedimento di decadenza in parola;

### **PRONUNCIA LA DECADENZA**

della comunicazione di subingresso pervenuta il 06/02/2015 (prot. 6790), costituente titolo abilitativo per il commercio su AAPP e concessione di suolo pubblico, per la vendita di generi appartenenti al settore non alimentare nel posteggio n. 87 del mercato settimanale che si tiene il giovedì ad Empoli in zona Stadio Comunale, di cui è titolare la ditta individuale *REVENGE DI PIERI PIERO*, sopra generalizzata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Il Segretario Generale  
CIARDELLI RITA / ArubaPEC S.p.A.